



FEASR



## **Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027**

- **MODIFICHE AL CSR 2023-2027** approvato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023
- **PROPOSTA DI MODIFICHE AL PSP 2023-2027** approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022

**LE PRESENTI SCHEDE DI MODIFICA CONTENGONO RISPETTIVAMENTE:**

- modifiche ai soli dettagli regionali del CSR (schede n. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20), gestite dalla Regione Piemonte

*[Base giuridica: DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023]*

- modifiche al CSR che impattano anche sul PSP (schede n. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21), da proporre al Masaf per l'inoltro alla Commissione europea

*[Base giuridica: Articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115]*

## Indice generale

1. Interventi SRA01, SRA03, SRA04, SRA13, SRA15, SRA24, SRA29 e Allegato 4 – Cumulabilità con ecoschemi.....	4
2. Intervento SRA10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche” – Aiuti di Stato.....	6
3. Intervento SRA12 “Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche” – Aiuti di Stato.....	7
4. Intervento SRA13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola” – Introduzione nuovo premio.....	8
5. Intervento SRA16 “ Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma” – Applicazione condizionalità.....	9
6. Intervento SRA28 “Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali” - Criteri di ammissibilità e importi premi.....	10
7. Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” - Criteri di ammissibilità.....	13
8. Intervento SRD05 “Impianti di forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli” - Criteri di ammissibilità.....	14
9. Intervento SRD07 - Azione 4 “Infrastrutture turistiche” – Beneficiari.....	16
10. Intervento SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” – Correzione refusi.....	18
11. Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” – Specificazione principi di selezione.....	19
12. Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali” – Criteri di ammissibilità e tasso di sostegno.....	21
13. Interventi SRH01 “Erogazione servizi di consulenza” e SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli [...] e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali” – Correzione refuso.....	25
14. Correzione refusi vari.....	26
15. Intervento SRA18 “Impegni per l’apicoltura” – Cumulabilità.....	28
16. Intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” - Tassi di sostegno Azioni A e B.....	29
17. Intervento SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale” - Criteri di ammissibilità Azione D.....	30
18. Intervento SRG01 “Sostegno gruppi operativi PEI AGRI” - Principi di selezione.....	31
19. Intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” - Criteri di ammissibilità e Tipo di sostegno.....	32
20. Capitolo 5.3 Territorializzazione – Revisione testuale.....	33
21. Aggiornamento del Cronoprogramma bandi.....	34

## Allegati:

1. Tabella “Cumulabilità ACA – Ecoschemi” (Allegato 4 al CSR)
2. SRA28 - paragrafo “AZIONI E RELATIVI PREMI”
3. Capitolo 5.3 – Territorializzazione
4. Cronoprogramma bandi (Allegato 2 al CSR)

# 1. Interventi SRA01, SRA03, SRA04, SRA13, SRA15, SRA24, SRA29 e Allegato 4 – Cumulabilità con ecoschemi

## Modifiche ai dettagli regionali del CSR

### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco-schema 5) prevede una serie di impegni che:

- per le colture arboree, si sovrappongono sostanzialmente con quelli previsti da molte ACA, comportando di fatto l'azzeramento del premio di quest'ultime nel caso in cui il beneficiario dovesse aderire ad entrambi i regimi di sostegno;
- per le colture erbacee, le tipologie di colture abbinabili ad Eco-schema 5 non sono di fatto compatibili con quelli previsti da alcune ACA.

A seguito di approfondimenti tecnici, si rende pertanto necessario rivedere la compatibilità tra ACA ed Eco-schema 5.

Dopo l'approvazione di tali modifiche, verranno di conseguenza rettificati i bandi emanati sulle seguenti SRA: 01, 03 azione 2, 05, 06, 08 azione 3, 14, 17, 24, 29.

### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

1) L' Allegato 4 al CSR "Cumulabilità ACA – Ecoschemi" viene modificato come da **Allegato 1 alla presente scheda di modifica**.

2) Le sezioni delle pertinenti SRA, nel testo del CSR, vengono modificate come di seguito indicato:

#### Sezione 9

#### SRA01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

##### Demarcazione

L'intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

#### Sezione 9

#### SRA03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

##### Demarcazione

L'intervento SRA03-Azione 1 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-4 (solo per aziende zootecniche) e **ECO-5-SEMINATIVI**, mentre SRA03-Azione 2 è cumulabile con **gli** l'eco-schemi **ECO-4-e-ECO-5-SEMINATIVI**, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

#### Sezione 9

#### SRA04 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

##### Demarcazione

L'intervento SRA04 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-3, **e** ECO-4 **e-ECO-5**, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

#### **Sezione 9**

#### **SRA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

##### **Demarcazione**

L'intervento SRA13 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

-----

#### **Sezione 9**

#### **SRA15 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

##### **Demarcazione**

L'intervento SRA15 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

-----

#### **Sezione 9**

#### **SRA24 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

##### **Demarcazione**

L'intervento SRA24 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

-----

#### **Sezione 9**

#### **SRA29 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

##### **Demarcazione**

L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Viene evitato il rischio di doppio pagamento per i medesimi impegni.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

Nessuno

## 2. **Intervento SRA10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche” – Aiuti di Stato**

### **Modifica ai dettagli regionali del CSR**

#### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

A seguito di approfondimenti tecnici relativi alla nuova normativa sugli Aiuti di Stato ed in continuità con la precedente programmazione, si intende aggiornare all'interno del CSR l'apposita Sezione 10 dell'intervento in oggetto.

#### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

La **Sezione 10 “Aiuti di Stato”** della SRA10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche” del CSR viene modificata come di seguito indicato:

#### **Sezione 10 SRA10 – Aiuti di Stato**

~~Non pertinente~~ Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Vengono ricomprese eventuali casistiche che potrebbero richiedere l'applicazione delle norme sugli Aiuti ai sensi degli artt. 145 e 146 del Reg. (UE) 2021/2115.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.

### 3. **Intervento SRA12 “Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche” – Aiuti di Stato**

#### **Modifica ai dettagli regionali del CSR**

##### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

A seguito di approfondimenti tecnici relativi alla nuova normativa sugli Aiuti di Stato ed in continuità con la precedente programmazione, si intende aggiornare all'interno del CSR l'apposita Sezione 10 dell'intervento in oggetto.

##### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

All'interno della SRA12 “Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche” del CSR, la **Sezione 10 “Aiuti di Stato”** viene modificata come di seguito indicato:

##### **Sezione 10 SRA12 – Aiuti di Stato**

~~Non pertinente-~~ **Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.**

##### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Vengono ricomprese eventuali casistiche che potrebbero richiedere l'applicazione delle norme sugli Aiuti ai sensi degli artt. 145 e 146 del Reg. (UE) 2021/2115.

##### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.

#### 4. **Intervento SRA13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola” – Introduzione nuovo premio**

##### **Modifiche al CSR con impatto sul PSP**

###### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

A seguito di ulteriore analisi tecnica, si ritiene di inserire un nuovo premio nel PSP e nel CSR relativo all'Azione 1 della SRA13 per la gestione di effluenti zootecnici e agricoli non palabili che utilizzino la tecnica di spandimento rasoterra, che risulta meno costosa ed efficace rispetto all'interramento immediato.

###### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Nella scheda intervento SRA13 del CSR la **Sezione 8 – Forma e importi o tassi di sostegno** viene modificata come di seguito indicato:

###### **Sezione 8**

###### **SRA13 – Forma e importi o tassi di sostegno**

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'**Azione 1**: 150€/ha (distribuzione con interrimento / incorporazione immediata)  
50€/ha (distribuzione rasoterra in bande)
- adesione all'**Azione 2**: 75€/ha

###### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Si ottiene una più equa corresponsione del premio, sulla base dei costi e dell'efficacia delle diverse tecniche utilizzate per la gestione degli effluenti zootecnici.

###### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.



## 5. **Intervento SRA16 “ Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma” – Applicazione condizionalità**

### **Modifica ai dettagli regionali del CSR**

#### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

A seguito di verifica nazionale, si ritiene di uniformare meglio il testo del CSR al PSP modificando il paragrafo riferito all'elenco ed al collegamento con le norme nazionali

#### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Il testo della **Sezione 6 – Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi** viene modificato come di seguito indicato:

##### **Sezione 6**

###### Elenco delle norme nazionali obbligatorie

~~Non pertinente in attuazione dell'art. 12 e seguenti del reg. UE 2021/2115 che prevede l'applicazione della condizionalità ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72~~  
**Nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, ai gestori non è richiesto il rispetto della condizionalità**

###### Collegamenti con BCAA, CGO e norme nazionali di intervento

~~Non pertinente in attuazione dell'art. 12 e seguenti del reg. UE 2021/2115 che prevede l'applicazione della condizionalità ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72~~  
**Nelle azioni che comportano l'allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture pubbliche che private, premesso che ai gestori non è richiesto alcun impegno virtuoso , poiché l'azione virtuosa è proprio l'allevamento di specie che non è conveniente allevare.**

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Allineamento puramente testuale al PSP.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.

## 6. Intervento SRA28 “Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali” - Criteri di ammissibilità e importi premi

### Modifica ai dettagli regionali del CSR e Modifiche al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

- a) Nel testo CSR dei criteri di ammissibilità all'interno della Sezione 6 dell'intervento SRA28, nel **CR04** sono stati rilevati riferimenti ad azioni non pertinenti a tale criterio; si riformula la frase per maggiore chiarezza.  
Inoltre viene meglio precisata la deroga sui limiti di superficie per l'Azione 28.7, riferita alle piantagioni di arboricoltura a ciclo medio lungo già realizzate nelle programmazioni precedenti.  
**Modifica al CSR che ha impatto sul PSP**
- b) il testo dell'impegno **IM03**, viene reso più chiaro eliminando il riferimento all'Az. 28.6, in quanto non attuata dalla Regione Piemonte, e citata per mero refuso nel CSR.  
**Modifica che riguarda unicamente il CSR**
- c) I premi relativi alla SRA28.1 – 28.2 e 28.3 sono erogati per per gli impianti realizzati con l'Intervento SRD05, per i quali è previsto un Premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore a 5 anni, per coprire i costi di manutenzione (cure colturali) e/o il mancato reddito agricolo.  
Nel PSP nazionale sono indicati i premi annui massimi a ettaro; nel CSR approvato a inizio 2023 sono riportati i medesimi valori.  
A seguito di valutazioni tecniche e di mercato, si ritiene opportuno **definire l'importo preciso dei premi di manutenzione**, come di seguito indicato:

Per la pioppicoltura (SRA28.2 – impianti di arboricoltura a ciclo breve) si ritiene opportuno rivedere l'importo del premio di manutenzione, riducendo l'importo indicato nell'attuale versione del PSP da 1.000€/ha/anno a 600 €/ha/anno, in quanto:

- per il Piemonte l'estensione dei premi di manutenzione anche alla pioppicoltura costituisce una novità rispetto a tutte le programmazioni precedenti (dall'attuazione del Reg. CEE 2080/1992 fino all'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022), pertanto tale innovazione va considerata in via sperimentale ed attentamente monitorata;
- nei 3 bandi aperti in attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2022 le domande per la pioppicoltura sono state di gran lunga le più numerose (181 rispetto alle 48 complessive delle altre azioni o sottoazioni) e si prevede che la partecipazione ai nuovi bandi 2023-2027 sarà altrettanto consistente o anche maggiore;
- infine, va ricordato che, a differenza delle altre tipologie di impianto con specie arboree forestali, dalle piantagioni di pioppo in circa 10 anni si ricava legname che trova sbocco su un mercato strutturato.

Per la tartuficoltura (SRA28.2 - impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie micorrizate) la riduzione del premio di manutenzione da 1500 a 1000 €/ha/anno rispetto all'attuale versione del PSP è giustificata dalle seguenti considerazioni:

- confronto con la precedente programmazione: con l'operazione 8.1.1 del 2014-2022 i premi annui totali (manutenzione più mancato reddito) per le piantagioni di arboricoltura con specie tartufigene erano pari a 900 €/ha/anno per 5 anni (4.500 € in tutto). Con il PSP 2023-2027 il mancato reddito verrà erogato per 10 anni, con un importo pari a 500 €/ha/anno (5000 euro in tutto); aggiungendo un premio annuo di manutenzione pari a 1000 €/ha per 5 anni (5000 € in tutto), come si propone, il totale dei premi ammonterebbe comunque a 10.000 €/ha;
- rispetto all'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo il numero di piante arboree da mettere a dimora è minore (circa la metà, in media) e le cure colturali alle singole piante (in particolare le potature) sono decisamente ridotte.

Per l'agroforestazione (SRA28.3 – sistemi agroforestali su superfici agricole), in precedenza mai attivata in Piemonte, a fronte dei 1500 €/ha/anno per il premio di manutenzione indicati come massimo dal PSP, si ritiene congruo un importo pari a 600 €/ha/anno, considerando il ridotto numero di piante arboree da mettere a dimora (50-150 piante/ha) rispetto agli impianti in pieno campo.

Per la trasformazione a bosco (SRA 28.7) di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo a prevalenza di specie autoctone, si propone di:

- erogare il premio di manutenzione non in due tranches, ma anno per anno (con durata di 10 anni), per omogeneità con le altre Azioni della SRA 28;
- modificare il premio inizialmente variabile con importo da 1.000-1.500 € a seconda delle caratteristiche della piantagione da trasformare, definendo un premio unico pari a 1000 €/ha/anno, per tutti gli impianti da trasformare, senza distinzioni in base alle loro caratteristiche di naturalità/complessità (tenendo conto che un impianto di arboricoltura con composizione e struttura più simili ai popolamenti spontanei avrà bisogno di interventi di manutenzione meno onerosi per accelerare le dinamiche naturali, rispetto ad esempio al mantenimento di un impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo – azione 28.2B).

**Modifica al CSR che ha impatto sul PSP**

## DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

A) La sezione 6 del CSR viene modificata nel **CR04**, come di seguito riportato:

### SRA28 - Criteri di ammissibilità

...omissis...

**CR04 – Azione 28.7** - A causa dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.

~~Per tutte le azioni (28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.7) non è prevista una superficie massima di intervento.~~

~~Per ciascuna delle azioni (28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.7) le Norme di attuazione dei bandi potranno fissare superfici minime per domanda superiori all'ettaro, superfici minime per il singolo appezzamento.~~

**Per l'Azione 28.7, le Norme di attuazione dei bandi potranno fissare superfici minime e massime per domanda e per singolo appezzamento.** *(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)*

**Modifica al CSR che ha impatto sul PSP**

B) Nella Sezione 6 del CSR, paragrafo Impegni, il punto **IM03** viene così modificato:

### SRA28 - Criteri di ammissibilità

...omissis...

**IM03 – Tutte le azioni** - a mantenere le superfici per ulteriori 10 anni come bosco permanente, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione del bosco previste dalle norme vigenti in materia foreste e paesaggio, per ~~gli interventi SRA28.6)~~ e **l'intervento SRA28.7).**

**Modifica che riguarda unicamente il CSR**

C) Nella sezione 3 del CSR (Finalità e descrizione generale) ed in particolare all'interno del paragrafo AZIONI E RELATIVI PREMI vengono modificate le tabella con i **valori di sostegno** (euro/ettaro/anno) relative alle azioni **SRA28.2 - SRA28.3 – SRA28.7**, come da **Allegato 2 alla presente scheda di modifica.**

**Modifica al CSR che ha impatto sul PSP**

## EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

A) e B) Viene semplificato il testo con l'eliminazione dei refusi.

C) Vengono adeguati i premi alle effettive caratteristiche di ciascuna azione, in relazione alle differenti esigenze di manutenzione degli impianti e/o compensazione dei mancati redditi.

## **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

La modifica C) comporta una variazione dei valori dei PLUA (e quindi dei premi) ma non impatta sugli indicatori di output. Infatti la variazione dei premi viene effettuata a seguito di un affinamento tecnico proprio per consentire il raggiungimento dei target stabiliti in fase iniziale.

## 7. **Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” - Criteri di ammissibilità**

### **Modifica al CSR con impatto sul PSP**

#### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

In vista della definizione da parte della Regione Piemonte di un elenco per l'agricoltura sociale, si ritiene utile inserire nel testo del CSR, al CR05 di SRD03, l'iscrizione a tale elenco come criterio di ammissibilità dei beneficiari.

#### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Nella scheda intervento SRD03 del CSR, il testo della Sezione 5 – Tipologia beneficiari viene integrato nel CR05 come di seguito riportato:

##### **SRD03 - Criteri di ammissibilità**

*...omissis...*

**CR05 –** Per l'azione b) Agricoltura sociale è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente pubblico. **In alternativa alla convenzione, iscrizione a un elenco regionale, qualora approvato.** (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)

*...omissis...*

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Migliore definizione della platea dei beneficiari, in vista di un possibile elenco regionale per l'agricoltura sociale.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.

## 8. Intervento SRD05 “Impianti di forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli” - Criteri di ammissibilità

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR e Modifiche al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

**A)** Nel testo CSR, all'interno dei criteri di ammissibilità **CR03** e **CR07** dell'intervento SRD05 (Sezione 6), sono stati rilevati riferimenti a modifiche sotto condizione che risultano essere già state inserite nel testo PSP approvato o che risultano specifiche regionali che non compaiono nel PSP. Tali riferimenti vengono pertanto eliminati.

*Modifiche che riguardano unicamente il CSR*

**B)** Per una maggiore allineamento all'organizzazione del testo del PSP, nel CSR la specifica delle superfici minime per domanda attualmente inserita nel **CR09**, viene spostata nel **CR06**.

*Modifiche che riguardano unicamente il CSR*

**C)** Inoltre, per il **CR09** (altri criteri di ammissibilità nel PSP) si è rilevato che il requisito di localizzazione in aree di Pianura per l'Azione SRD05.3 è presente nel CSR ma non nel PSP, ove era stata inserita solo nelle Azioni SRD05.1 e SRD05.2; si ritiene quindi di proporre l'inserimento di tale specifica per l'Azione 3 nel PSP, evidenziando al contempo nel testo CSR che tale condizione di ammissibilità è condizionata ad approvazione di modifica al PSP.

*Modifica al CSR che ha impatto sul PSP*

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

**A)** Il testo della Sezione 6, paragrafo “SRD05 -Criteri di ammissibilità” del CSR viene così modificato nei **CR03** e **CR07**:

#### SRD05 - Criteri di ammissibilità

...omissis...

**CR03** – Tutte le azioni: L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000-06 – Misura H). ~~(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

...omissis...

**CR07** – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per singolo bando. Gli importi massimi stabiliti per ciascuna azione sono di seguito riportati:

Azione SRD05.1 - Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole : 15.000 euro/ha

Azione SRD05.2 - Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole: 12.000 euro/ha per arboricoltura a ciclo medio lungo e 6.000 euro/ha per arboricoltura a ciclo breve.

Sotto azione SRD05.3.1 - Sistemi silvoarabili su superfici agricola: 5.000 euro/ha

Sotto azione SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva: 4.000 euro/ha

~~Sulla base dei costi dettagliati degli interventi stabiliti dai prezzari o dai costi standard regionali, l'AdG potrà, nell'ambito delle disposizioni attuative, fissare importi massimi di spesa ad ettaro per singola azione inferiori a quelli sopra elencati. (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

*Modifiche che riguardano unicamente il CSR*

**B)** Il testo della scheda SRD05 del CSR, Sezione 6, paragrafo “Criteri di ammissibilità”, viene modificato nel CR06 e conseguentemente anche nel CR09, come di seguito riportato:

**CR06** – Tutte le azioni: A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili le domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro. ~~Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Per ciascuna delle azioni (28.1 — 28.2 — 28.3 — 28.7) l'AdG potrà fissare nelle disposizioni attuative, superfici minime per domanda superiori all'ettaro e superfici minime per il singolo appezzamento: (definizione superfici minime condizionata all'approvazione di modifica al PSP).~~

**In particolare, per tutte le azioni, la superficie minima per domanda è pari a 2 ettari (ha) in corpi di almeno 1ha, con l'eccezione dell'arboricoltura con specie tartufigene, per cui la sup. min. è pari a 1ha in corpi di 0,25 (condizionato all'approvazione di modifica al PSP).**

*...omissis...*

**CR09** – per tutte le azioni: ~~a) la superficie minima per domanda 2 ettari (ha) in corpi di almeno 1ha, con l'eccezione dell'arboricoltura con specie tartufigene, dove la sup. min. è pari a 1 ha in corpi di 0,25; b) sup. massima 15 ha per tutte le azioni. (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

*Modifiche che riguardano unicamente il CSR*

**C)** Il testo della scheda SRD05 del CSR, Sezione 6, paragrafo “Criteri di ammissibilità”, viene così modificato nel CR09:

**CR09 – Azione SRD05.3:** Ammissibilità circoscritta alle domande localizzate in aree di Pianura, come definita dalle Norme di attuazione dei bandi, in continuità con quanto realizzato nell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020. *(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)*

*Modifica al CSR che ha impatto sul PSP*

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

A) il testo del CSR viene semplificato eliminando riferimenti non pertinenti.

B) il testo del CSR viene allineato maggiormente all'organizzazione del testo del PSP, per maggiore chiarezza.

C) Vengono allineati i testi PSP e CSR.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

Nessuno.

## 9. Intervento SRD07 - Azione 4 “Infrastrutture turistiche” – Beneficiari

### Modifica ai dettagli regionali del CSR e Modifica al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

- a) A seguito di ulteriore analisi, si è rilevato che determinate situazioni locali relative all’Azione 4 potrebbero necessitare/beneficiare di progetti presentati in forma aggregata pubblico-privato per meglio rispondere alle esigenze del territorio e innalzare la qualità progettuale. Si ritiene pertanto opportuno ampliare la platea dei beneficiari dell’Azione 4 inserendo anche il partenariato pubblico-privato..
- I partner privati dovranno comunque possedere le caratteristiche per loro previste al paragrafo “beneficiari”, ossia essere soggetti privati in forme associative di diritto privato, senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative connesse alla pratica di attività outdoor.
- Per tale categoria di beneficiari, si ritiene di stabilire un tasso di aiuto pari al 90% per mantenere l’effetto incentivante nei confronti dei soggetti pubblici. Un abbassamento all’80% scoraggerebbe infatti le forme di aggregazione tra pubblico e privato.
- Modifiche al CSR che hanno impatto sul PSP**
- b) Nel testo dei criteri di ammissibilità riferiti all’Azione 4 dell’intervento SRD07, all’interno della Sezione 6, erroneamente per il criterio CR05 i livelli dell’elenco puntato non sono corretti ed è stata inserita l’ammissibilità condizionata all’approvazione di modifica al PSP al punto elenco sbagliato. Si intende correggere tale refuso, spostando la specifica al punto elenco precedente, ed evidenziare meglio la gerarchia dell’elenco puntato.
- Modifica che riguarda unicamente il CSR**

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- a) L’inserimento tra i beneficiari dell’Azione 4 del partenariato, produce modifiche sia nella sezione Sez. 5 relativa ai beneficiari, sia nella sezione 8 relativa ai tassi di sostegno, come di seguito riportato:

#### Sezione 5 SRD07 – Tipologia di Beneficiari

**CR01** – I beneficiari ammissibili a ciascuna azione sono definiti secondo quanto riportato di seguito:

#### **Azione 4 - Infrastrutture turistiche**

- Soggetti pubblici singoli o associati
- Soggetti privati in forme associative di diritto privato, senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative connesse alla pratica di attività *outdoor* (tipologia di beneficiario condizionata all’approvazione di modifica al PSP).
- **Partenariati tra soggetti pubblici e privati (questi ultimi devono possedere le caratteristiche riportate al punto precedente) (tipologia di beneficiario condizionata all’approvazione di modifica al PSP).**

Di conseguenza, viene aggiunta la relativa aliquota di aiuto nella Sezione 8 – Forma e tassi di sostegno:

#### Sezione 8 SRD07 – Forma e tassi di sostegno

AZIONE 4 - Infrastrutture turistiche	
Forma di sostegno:	sovvenzione in conto capitale.
Tipo di sostegno:	rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario
Intensità di aiuto	
Aliquota	- Soggetti pubblici: 90%* - Soggetti privati: 80%*



**Modifiche al CSR che hanno impatto sul PSP**

- b) La Sezione 6 del CSR, al paragrafo "Criteri di ammissibilità", dell'intervento SRD07 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" – Azione 4 viene così modificata:

**Sezione 6  
SRD07 - Criteri di ammissibilità**

**Azione 4 – Infrastrutture turistiche**

...omissis...

**CR05** – Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turistiche intese quali beni costituiti da opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui:

- realizzazione e/o adeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc;
- infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lenticci e lotici;
- realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici;
- acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità;
- interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, attrezzature destinate allo scopo);
- realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, bivacchi, aree di sosta per campeggio, per camper, aree picnic, punti sosta e punti esposizione;
- infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico;
- punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;
- adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica;
- recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico - culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi sostenuti dalla presente tipologia di investimento;
- investimenti per la gestione dell'acqua e per fronteggiare emergenze idriche nei rifugi/bivacchi (*ammissibilità condizionata all'approvazione di modifica al PSP*);
- investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:
  - investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione, compresi investimenti in tema di sicurezza per gli escursionisti (*ammissibilità condizionata all'approvazione di modifica al PSP*);
  - investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale (~~*ammissibilità condizionata all'approvazione di modifica al PSP*~~);
  - realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all'offerta connessa al patrimonio outdoor regionale.

**Modifica che riguarda unicamente il CSR**

**EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

A) Estensione della possibilità di adesione ad una tipologia di beneficiari per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

B) Vengono corretti i refusi sopra indicati.

**IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

Nessuno.

## 10. Intervento SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” – Correzione refusi

### Modifica ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Nel testo CSR dei criteri di ammissibilità all'interno della Sezione 6, erroneamente per i criteri CR09 e CR10 sono state riportate le specifiche regionali della Lombardia, anziché quelle riferite al Piemonte.

Occorre pertanto correggere tale errore materiale con la modifica testuale di tali criteri.

Inoltre per maggior completezza dell'informazione, si integra il testo del CR06.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 6 della scheda intervento SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” del CSR, viene modificata al paragrafo “Criteri di ammissibilità” come di seguito indicato:

##### **SRD09 - Criteri di ammissibilità**

...omissis...

**CR06** - L'intervento è attivato nelle aree rurali ricadenti nelle tipologie areali C o D e classificate altimetricamente come aree montane, **ai sensi dei pertinenti allegati del presente CSR.**

...omissis...

**CR09** - Per evitare che i costi amministrativi possano risultare sproporzionati rispetto al valore degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a ~~20~~**50** mila euro.

**CR10** - Per evitare che un numero esiguo di progetti assorba tutta la dotazione finanziaria dell'intervento si stabilisce un importo massimo di **spesa ammissibile pari a 250.000 euro.** ~~contributo pubblico erogabile pari a 200.000 euro.~~

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Vengono riportate correttamente le specifiche regionali del Piemonte presenti nella scheda intervento nazionale.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

## 11. Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” – Specificazione principi di selezione

### Modifica ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito di approfondimenti tecnici, nella scheda CSR relativa all'intervento sopra indicato si intendono specificare meglio alcuni principi di selezione, al fine di rendere i criteri applicati in sede di bando più adeguati e verificabili, nonché chiaramente distinti.

In particolare:

- nel **P01** si ritiene opportuno rimuovere la specifica delle produzioni di qualità, lasciando unicamente il consolidamento e sviluppo del biologico; infatti gli investimenti dedicati alle produzioni biologiche, di norma, sono differenziati dagli altri (es. linee dedicate), mentre gli investimenti dedicati alle produzioni di qualità riconosciute non prevedono le medesime differenziazioni, rendendo pertanto più difficile il controllo dell'investimento dedicato;

- si ritiene utile spostare il criterio “produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciute” dal **P04** al **P11**, in quanto più attinente a tale principio;

- si ritiene di eliminare dal **P11** la specifica “ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti”; è stata infatti valutata la difficoltà della verifica ex-post di tale principio anche alla luce dell'audit della Commissione del 2019 n. UMB/2019/002/IT/RIVB, nel quale è stato consigliato di optare per criteri di selezione che possano essere verificati al momento della procedura di selezione.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il testo della Sezione 7 “Principi di selezione” di SRD13 viene così modificato:

##### Sezione 7

##### SRD13 - Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

##### **P01 - finalità specifiche perseguite dagli investimenti:**

- investimenti in impianti, macchinari ed attrezzatura dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo
- investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabile e a mitigare l'impatto ambientale
- consolidamento e sviluppo del biologico ~~e delle produzioni di qualità riconosciute~~
- livello di coinvolgimento dei produttori primari locali

##### **P02 - comparti produttivi oggetto di interventi:**

- prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE

##### **P03 - localizzazione territoriale degli investimenti**

- in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo

##### **P04 - caratteristiche del soggetto richiedente:**

- possesso e/o ottenimento di certificazioni
- ~~produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti~~

**P07 - caratteristiche del progetto di investimento**

- investimenti che non consumano nuovo suolo
- investimenti con progetti edili certificati

**P10 - tipologia degli investimenti**

- innovatività degli investimenti proposti

**P11 - Qualità delle produzioni**

- ~~ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti~~
- **produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti**

La declinazione dei criteri, dei punteggi e del punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei bandi previa presentazione al Comitato di Monitoraggio.

**EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Migliore controllabilità dei principi di selezione, con eliminazione di possibile sovrapposizione di punteggi.

**IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

Nessuno

## 12. Intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali” – Criteri di ammissibilità e tasso di sostegno

### Modifiche al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

- A) Il testo del **C06**, relativo ai beneficiari, viene riformulato per maggiore chiarezza.
- B) Nei criteri di ammissibilità si è rilevata l'assenza - sia nella tabella delle specifiche regionali del PSP sia nel testo del CSR, Sezione 6 - al **CR06** (parametri per le tipologie di investimento negli interventi di prima trasformazione) dei massimali per le tipologie di investimento a), c) e d). Tale mancanza costituisce un refuso; si ritiene di inserirle, in coerenza con il giustificativo già presente nella relativa tabella sulla scheda intervento del PSP: “*Si ritiene di uniformare la soglia per una più semplice gestione amministrativa dei bandi*”.  
Si è inoltre rilevata la non completa corrispondenza dell'ordine dell'elenco puntato tra CSR e PSP e si coglie l'occasione della modifica per uniformare i due testi.
- C) Nell'attuale testo del CSR, al fondo del **CR06** (che, come previsto nel PSP, riguarda unicamente gli interventi di prima trasformazione) risulta presente anche una specifica relativa agli interventi di ammodernamento; a fini di maggior chiarezza, si ritiene di spostare tale specifica, integrandone anche il testo, nel CR10, criterio sul quale il PSP prevede la possibilità di definire ulteriori criteri regionali di ammissibilità e che viene pertanto aggiunto nel CSR.
- D) Nell'elenco del CSR delle spese ammissibili/non ammissibili elencate al **SP03** della scheda intervento SRD15, l'acquisto di fabbricati e terreni (compresi terreni forestali) viene spostato tra le spese non ammissibili.  
Si ritiene che tale tipologia di spesa non sia efficace in riferimento agli obiettivi di ammodernamento tecnologico e di incremento della produttività delle filiere, orientando gli investimenti verso le dotazioni di impianti, macchinari ed attrezzature per la selvicoltura e per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.
- E) Per evidenziare meglio la volontà della Regione Piemonte di inserire tra gli **interventi ammissibili** dell'Azione 15.2 quelli sostenuti dalle aziende vivaistiche forestali, si aggiunge nel testo una frase generale sia nella Sezione 3 – Finalità e descrizione generale al punto relativo all'Azione 15.2 Ammodernamenti e miglioramenti, sia nella Sezione 6 – Altri obblighi e specifiche in corrispondenza dell'elenco delle **spese ammissibili/non ammissibili**.  
In tal modo, per alleggerire il testo, si rimuovono i riferimenti alla validità condizionata alla modifica del PSP dalle singole voci riferite alla vivaistica forestale.
- F) Si ritiene di aumentare la **percentuale di sostegno** prevista per gli interventi SRD15 da 40% a 65%, riconoscendo un tasso di sostegno superiore rispetto ai precedenti periodi di programmazione, per sostenere l'attrattività dell'intervento nei confronti delle imprese, quale elemento strategico di supporto alla filiera; ciò potrebbe risultare particolarmente rilevante nel caso delle aziende vivaistiche, elemento fondamentale della filiera vivaistica forestale in un'ottica di partenariato pubblico-privato. A ciò si aggiunge l'esigenza di invertire l'esito progressivamente meno performante riscontrato nei tre bandi dell'operazione 8.6.1 PSR 2014-2022.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

A) Il testo della Sezione 5, paragrafo “tipologia di beneficiari”, di SRD15 viene così modificato:

##### SRD15 – Tipologia di beneficiari

...omissis...

**C06** – I beneficiari (**persone fisiche o giuridiche di diritto privato**) devono essere iscritti all'Albo delle imprese boschive regionali per gli investimenti dell'Azione 15.2 o al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte (~~istituito con DD del Settore Foreste n. 319 del 30/6/2022~~) ed essere **titolari di superfici agricole adibite a produzione vivaistica** (**condizionato all'approvazione di modifica al PSP**)

**B) e C)** Il testo della Sezione 6, paragrafo “Criteri di ammissibilità”, di SRD15 viene così modificato:

### **SRD15 - Criteri di ammissibilità**

*...omissis...*

**CR06** – Per interventi di prima trasformazione (cfr. C02) si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dall'AdG Regionale:

- a) investimenti in macchinari pari o inferiori a **€800.000\***, per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi;
- b) investimenti in macchinari pari o inferiori a **€800.000** per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- ~~c) investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all'anno;~~
- ~~d) c)~~ **c)** investimenti **pari o inferiori a €800.000\*** funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.
- ~~e) d)~~ **d)** microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno **pari o inferiori a €800.000\***;
- e) investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all'anno;**

*\*(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)*

~~Per gli interventi di ammodernamento e realizzazione di strutture aziendali, investimenti in macchine ed attrezzature, introduzione di innovazione tecnica e gestionale funzionali ai processi di produzione di materiali forestali di moltiplicazione, il massimale di spesa per azienda vivaistica è fissato in 500.000 euro (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

*...omissis...*

**CR10**– Per gli interventi di ammodernamento e realizzazione di strutture aziendali, investimenti in macchine ed attrezzature, introduzione di innovazione tecnica e gestionale funzionali ai processi di produzione di materiali forestali di moltiplicazione, il massimale di spesa per azienda vivaistica è fissato in 500.000 euro.

**Tali interventi possono interessare superfici agricole adibite a produzione vivaistica forestale.**

***(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)***

### **D) ed E)**

Nella **sezione 3 – Finalità e descrizione generale** del CSR, il testo in corrispondenza di descrizione degli interventi previsti nell'Azione SRD15.2 viene così modificato:

### **AZIONE SRD15 Ammodernamenti e miglioramenti**

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale.

**Gli interventi sono orientati a coprire anche le spese necessarie per l'ammodernamento dei processi di produzione di materiali forestali di moltiplicazione, attraverso investimenti da parte di aziende vivaistiche forestali per ammodernamento e realizzazione di strutture aziendali, incremento del parco macchine e attrezzature nonché introduzione di innovazione tecnica e gestionale.**

***(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)***

L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, *nonché per la produzione vivaistica forestale*;
- c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, *nonché i processi di produzione dei materiali forestali di moltiplicazione*;
- d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, *compresi i materiali forestali di moltiplicazione*;

- e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;
- f) l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;
- i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, *compresi i materiali forestali di moltiplicazione\**, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

~~\*(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

Nella **sezione 6**, all'interno del paragrafo **SRD15 - Altri obblighi e specifiche**, il testo in corrispondenza delle **Categorie di spese ammissibili** viene così modificato:

#### **SRD15 - Altri obblighi e specifiche**

##### **Categorie di spese ammissibili:**

**SP03** - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del Piano Strategico della PAC riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR, l'AdG Regionale adotta anche le seguenti specifiche, *sottolineando che le spese ammissibili, ove pertinenti, possono essere relative anche alla produzione vivaistica di materiali forestali di moltiplicazione (condizionato all'approvazione di modifica al PSP):*

##### **Spese ammissibili**

Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali, *compresa la vivaistica forestale;\**

Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia, *nonché per la produzione vivaistica forestale;\**

Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo, *nonché per la produzione vivaistica forestale;\**

~~Spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;~~

Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;

Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, *compresi i materiali forestali di moltiplicazione\**, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);

~~Spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del presente piano;~~

##### **Spese non ammissibili**

Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;

Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;

Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;

Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;

Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;

Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

#### Spese di acquisto di fabbricati e terreni

~~\*(condizionato all'approvazione di modifica al PSP)~~

**F)** La Sezione 8 “Forma e importi o tassi di sostegno” di SRD15 viene così modificata:

<b>Sezione 8</b> <b>SRD15 – Forma e importi o tassi di sostegno</b>	
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota (%)	<del>40%</del> <b>65% (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)</b>

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

**A), C), D)** ed **E)** Le modifiche, unicamente testuali, sono per lo più refusi o spostamenti di testi già presenti nella versione approvata del CSR, pertanto non comportano variazioni strategiche, ma rendono il testo di più chiara lettura.

**B)** L’inserimento delle soglie su tutte le voci di intervento consente una più semplice gestione amministrativa dei bandi.

**F)** Viene valorizzata la partecipazione delle aziende vivaistiche all’intervento.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

La modifica comporta una variazione dei PLUA (da 200.000 a 325.000) dal momento che il tasso di sostegno aumenta dal 40% al 65% e pertanto vi sarebbe una spesa pubblica maggiore per ciascuna operazione; di conseguenza con la presente dotazione finanziaria dell’intervento si potranno finanziare meno operazioni e l'obiettivo di output si riduce da 50 a 30.



### **13. Interventi SRH01 “Erogazione servizi di consulenza” e SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli [...] e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali” – Correzione refuso**

#### **Modifica ai dettagli regionali del CSR**

##### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

Nel testo degli interventi SRH01 e SRH03 è stato rilevato un refuso che fa emergere un contrasto tra quanto riportato nella Sezione 3 “Finalità e descrizione generale”, paragrafo “Modalità di attuazione” e quanto scritto nella Sezione 9 “Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione” circa l'utilizzo dei voucher come modalità di attuazione.

##### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

La Sezione 9 “Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione” di SRH01 e SRH03 viene modificata come di seguito indicato:

###### **Sezione 9**

###### **SRH01 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

“(...) L'accesso dei destinatari alle consulenze ~~verrà realizzato~~ **potrà essere realizzato** tramite un sistema di voucher (importo prestabilito per azienda/consulenza) e un catalogo pubblico dei soggetti erogatori della consulenza e delle tipologie di consulenza.”

###### **Sezione 9**

###### **SRH03 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

“(...) L'accesso dei destinatari alle consulenze ~~verrà realizzato~~ **potrà essere realizzato** tramite un sistema di voucher (importo prestabilito per azienda/consulenza) e un catalogo pubblico dei soggetti erogatori della consulenza e delle tipologie di consulenza.”

##### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Viene ripristinata la coerenza tra i due paragrafi in oggetto.

##### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

Nessuno.

## 14. Correzione refusi vari

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Dall'analisi del testo del CSR approvato, sono stati evidenziati alcuni refusi dovuti a meri errori materiali che si coglie l'occasione per correggere.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

##### a) Denominazioni Interventi/Azioni:

- **SRA06** - ACA6 - **Cover crops** ~~Introduzione delle colture di copertura~~
- **SRA14** - ACA14 - **Allevatori custodi dell'agrobiodiversità** ~~Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/ erosione genetica~~
- **SRA16** - ACA16 - **Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma** ~~sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli~~
- **SRA29** - **Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica** ~~agricoltura biologica~~
- **SRA30** - **Benessere animale** ~~pagamento per il miglioramento del benessere degli animali~~
- **SRD08** [Sezioni 2 "Collegamento con le esigenze di rilievo stategico" e 8 "Forma e tassi di sostegno"]:  
Azione 1 - ~~Viabilità forestale e silvo-pastorale~~ Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi:

##### b) SRA01 - Produzione Integrata

- Viene inserito in corrispondenza del **CR06** - **La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere pari ad almeno 1 ettaro** il riferimento *\*(condizionato all'approvazione di modifica al PSP).*
- Nella sezione 6, paragrafo Impegni, le specifiche segnate con\* in quanto condizionate ad approvazione dei modifica al PSP e riportate nel testo di **I01**, ai punti Lavorazioni del terreno e Avvicendamento culturale sono state erroneamente considerate soggette a modifica del PSP. Siritiene utile sostituire la dicitura come segue:

#### Sezione 6 SRA01 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

##### SRA01 – Impegni

###### I01

###### Lavorazioni del terreno

...omissis...

~~\*(specifiche condizionate all'approvazione di modifica al PSP)~~ (specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale)

###### Avvicendamento culturale

...omissis...

~~\*(specifiche condizionate all'approvazione di modifica al PSP)~~ (specifiche conformi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale)

##### c) SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione

Viene corretto il seguente refuso alla Sezione 9, paragrafo "Demarcazione":

“Per quanto riguarda settore dell’apicoltura di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il settore vitivinicolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’intervento ~~SRG01~~SRG09 (...)”

d) **SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**

Nella sezione 6 – Criteri di ammissibilità, con riferimento ai **Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui**, si corregge il seguente refuso nei **CR16** e **CR17**:

**CR16** – Gli investimenti di cui alla **lettera a)** del precedente ~~CR14~~ **CR15** sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua.

**CR17** – Gli investimenti di cui alla **lettera a)** del precedente ~~CR14~~ **CR15** sono ammissibili a condizione che un’analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

e) **SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole**

**SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole**

Nel testo CSR delle schede dei due interventi in oggetto, all’interno della Sezione 8, in corrispondenza delle specifiche relative alle maggiorazioni è stato rilevata, per puro refuso, la mancanza del riferimento normativo, che viene così integrato:

Maggiorazioni	+ 10% rispetto all’aliquota base per + 10% rispetto all’aliquota base per la localizzazione beneficiario in zona montana <b>(ai sensi dell’Art.32, paragrafo 1, lett.a) del Reg. (UE) n. 1305/2013)</b>
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) **SRE01 – Insediamento giovani agricoltori**

Viene eliminato alla Sezione 6, paragrafo “Criteri di ammissibilità”, nel testo del C02 il riferimento *\*(condizionato all’approvazione di modifica al PSP)* poiché specifica regionale non oggetto di modifica nel PSP.

g) **SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali**

Viene eliminata dalla Sezione 5 “Tipologia di beneficiari” la seguente indicazione non pertinente

~~Non sono ammesse le altre categorie di beneficiari previste nelle schede nazionali del PSP~~

h) **Allegato 1 – Grafici e figure Analisi SWOT**

Fig. 45 (pag.36): si rimuove tale grafico in quanto, per mero errore materiale, risulta datato e non più corrispondente alla situazione attuale.

**EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Si ottiene una miglior chiarezza e congruenza dei testi.

**IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

Nessuno.

## 15. Intervento SRA18 “Impegni per l’apicoltura” – Cumulabilità

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito di verifica interna e per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno modificare il testo relativo alla cumulabilità tra SRA18 e le altre ACA inserito nella Sezione 9 della scheda intervento SRA18 del CSR.

La specifica “Le indicazioni di cumulabilità valgono solo ove vi sia la medesima unità di misura” viene inserita anche nella tabella di “Cumulabilità ACA – Ecoschemi” allegata al CSR ed al presente documento (**Allegato 2**)

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 9 “Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione” di SRA18 viene modificata come di seguito indicato:

##### Sezione 9

#### SRA18 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

##### Sinergie (con altri interventi di sviluppo rurale)

~~SRA 18 non è cumulabile con altre ACA~~

I pagamenti dell'intervento SRA 18 sono erogati al beneficiario in funzione del numero di alveari sotto impegno. Pertanto, essendo l'unità di misura ad alveare differente dalle unità di misura a superficie e a capo di bestiame (UBA), non vi sono elementi di incompatibilità con le altre SRA-ACA.

Le indicazioni di cumulabilità valgono solo ove vi sia la medesima unità di misura.

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si ottiene una miglior chiarezza del testo.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

## 16. Intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” - Tassi di sostegno Azioni A e B

### Modifiche al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A fini di maggior chiarezza, si ritiene opportuno esplicitare il fatto che, all'interno dell'intervento SRD02 - Azione A “Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici” e Azione B “Investimenti per la tutela delle risorse naturali”, la maggiorazione del tasso di sostegno prevista per i giovani agricoltori (dal 60% al 70%) è cumulabile con la maggiorazione prevista per i beneficiari che aderiscono alle ACA (dal 60% al 65%); pertanto, i giovani agricoltori aderenti alla ACA beneficiano di un tasso di sostegno del 75%.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 8 “Forma e importi o tassi di sostegno” di SRD02 viene integrata come di seguito indicato:

		Sezione 8				
		SRD02 - Forma e importi o tassi di sostegno				
Forma di sostegno:		Sovvenzione in conto capitale				
Tipo di sostegno:		Rimborso di spese effettivamente sostenute				
Aliquote di sostegno						
Azione	Aliquota base	Giovani agricoltori	Tipologia investimento	Progetto integrato	Altro	
Azione A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA	75% per giovani agricoltori aderenti ad ACA
Azione B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali	60%	70%		65%	65% per beneficiari aderenti ad ACA	75% per giovani agricoltori aderenti ad ACA
Azione C – Investimenti irrigui	65%		80% per il miglioramento di un impianto irrigazione esistente (comma 4 art. 74 Reg.2115/2021)			
Azione D – Investimenti per il benessere animale	40%	50%			55% per beneficiari aderenti a SRA30	

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Maggiore precisione nelle indicazioni delle aliquote di sostegno.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

## 17. Intervento SRD04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale” - Criteri di ammissibilità Azione D

### Modifiche al CSR con impatto sul PSP

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

All'interno dell'intervento SRD04 - Azione D “Miglioramento della coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica” si è rilevato un refuso nei criteri di ammissibilità: in merito ai limiti di spesa ammissibile, è stato selezionato nel PSP e riportato nel CSR il Criterio 07 (riferito al singolo beneficiario nell'intero periodo di programmazione) anziché il Criterio 08 (riferito alla singola domanda). Si ritiene pertanto necessario eliminare il CR07 ed inserire il CR08.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Nel CSR, la **Sezione 6 – Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi** viene modificata come di seguito indicato:

~~**CR07 – D** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite massimo di spesa ammissibile, riferita all'intero periodo di programmazione, per ciascun beneficiario pari a 20.000 euro.~~

**CR08 – D** - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 20.000 euro.

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Corretta applicazione dei criteri di ammissibilità per l'Azione D.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

## 18. Intervento SRG01 “Sostegno gruppi operativi PEI AGRI” - Principi di selezione

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito di verifica interna, si ritiene opportuno specificare meglio all'interno del CSR, nella scheda intervento SRG01, alla Sezione 7 relativa ai principi di selezione, il contenuto del **P03**.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 7 “Principi di selezione” di SRG01 viene integrata come di seguito indicato:

#### **Sezione 7** **SRG01 - Principi di selezione**

...omissis...

#### **P03 – caratteristiche qualitative del progetto**

- **coerenza tra budget del progetto e qualità complessiva della proposta;**
- fattibilità tecnico/scientifica della proposta;
- qualità dei protocolli tecnico/scientifici;

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si ottiene una miglior definizione del principio di selezione.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

## 19. Intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” - Criteri di ammissibilità e Tipo di sostegno

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Nella scheda intervento SRG03 del CSR, alla **Sezione 6** relativa ai criteri di ammissibilità, si ritiene utile eliminare il riferimento “(testo modificato soggetto a chiarimento interpretativo)” in quanto tale indicazione tecnica risulta superata.

Nella stessa scheda intervento, a seguito di verifica interna, si ritiene opportuno integrare il testo all’interno del CSR, nella **Sezione 8** “Forma e importi o tassi di sostegno” per una migliore chiarezza.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La **Sezione 6** della scheda intervento SRG03 del CSR, al paragrafo “**Criteri di ammissibilità**” viene modificata come di seguito indicato:

#### Sezione 6 SRG03 – Criteri di ammissibilità

...omissis...

**CR03** – Le associazioni di agricoltori devono raggruppare agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili; ~~(testo modificato soggetto a chiarimento interpretativo)~~

La **Sezione 8** “**Forma e importi o tassi di sostegno**” di SRG03, nel paragrafo relativo al tipo di sostegno viene integrata come di seguito indicato:

#### Sezione 8 SRG03 – Forma e importi o tassi di sostegno

...omissis...

Tipo di sostegno:	<p>Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale <b>entro il limite massimo dei primi 5 anni di inizio partecipazione al regime di qualità.</b></p> <p>L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si ottiene una maggior chiarezza del testo ed una migliore definizione del tipo di sostegno

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.



## 20. Capitolo 5.3 Territorializzazione – Revisione testuale

### Modifiche ai dettagli regionali del CSR

#### MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito di verifica interna, si ritiene opportuno rivedere il testo del capitolo 5.3 “Territorializzazione” del CSR per renderlo più chiaro, eliminando inoltre alcuni refusi ed inserendo i riferimenti agli allegati cartografici del CSR.

#### DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Nella testo del capitolo 5.3 del CSR (**Territorializzazione**) vengono apportate alcune modifiche puramente testuali come da **Allegato 3 alla presente scheda di modifica**.

#### EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si ottiene una miglior chiarezza del testo.

#### IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

## **21. Aggiornamento del Cronoprogramma bandi**

### **Modifiche al CSR con impatto sul PSP**

#### **MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA**

A seguito di rivalutazioni tecniche interne, si ritiene opportuno apportare alcune puntuali variazioni al cronoprogramma bandi, effettuando gli aggiustamenti necessari sulle tempistiche di attivazione di alcuni interventi.

#### **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Il cronoprogramma bandi viene opportunamente aggiornato con lievi variazioni al periodo di apertura di alcuni interventi, mantenendo la congruenza con il piano finanziario, gli indicatori e i PLUA allegati alla presente scheda.

#### **EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA**

Maggiore precisione nelle indicazioni di apertura dei bandi.

#### **IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)**

L'impatto sugli indicatori è già conteggiato nei documenti tecnici allegati alla presente scheda (piano finanziario, indicatori e PLUA).

		ECO 1		ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5		SRA 1	SRA 3		SRA 4			SRA 5		SRA 6	SRA 8	SRA 10					SRA 12		SRA 13		SRA 14	SRA 15	SRA 16	SRA 17	SRA 18	SRA 22				SRA 24			SRA 29	SRA 30
		Liv. 1	Liv 2				Sem.	Arb.		Az 1	Az 2	Letame	ACV	ACM	Az 1	Az 2			10.1	10.2	10.3	10.4	10.8	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2						Azione 1	Azione 2.1 60x40	Azione 2.1 60x60	Azione 2.1 80x100	Azione 2.2	L_AGG Stoppie	L_AGG Somm.		
ECO 1	Liv. 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza																	C								C				C										C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1	
	Liv 2 - Adesione al sistema SQNBA con pascolamento																	C								C				C										C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1	
ECO 2 – Inerbimento delle colture arboree					C				C																C	C											C	C	C	C	
ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico				C				C	C			C	C	C	C	C									C	C										C	C	C	C		
ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento							C		C	C solo per aziende zootecniche	C	C	C	C			C								C	C					C	C	C	C			C	C	C	C	
ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori		Seminativi			C				C	C	C	C	C	C	C		C								C	C										C	C	C	C		
		Arboree							C	C	C	C	C	C	C										C	C										C	C	C	C		
SRA 1 Produzione integrata				C	C	C	C		C			C	C	C	C	C solo per terreni con pendenza < 30%	C								C	C							C	C	C	C		C	C	C	
SRA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli		Azione 1 – No Till				C solo per aziende zootecniche	C										C															C	C	C	C		C	C	C		
		Azione 2 – Min Till				C	C					C	C	C			C								C	C	C						C	C	C	C		C	C	C	
SRA 4 Apporto sostanza organica dei suoli		Letame				C	C	C	C	C			C				C								C									C	C	C	C		C	C	C
		ACV				C	C	C	C	C			C				C								C	C								C	C	C	C		C	C	C
		ACM				C	C	C	C	C			C				C								C	C								C	C	C	C		C	C	C
		Azione 1 – Tot				C			C	C															C	C	C	C								C	C	C	C		C
SRA 5 Inerbimenti colture arboree		Azione 2 – Par				C				C solo per terreni con pendenza < 30%			C	C	C											C	C									C	C	C	C		
SRA 6 Cover crops						C	C		C	C	C	C	C	C											C	C	C							C	C	C	C				
SRA 8 Gestione prati e pascoli permanenti			C	C																																					
SRA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche		10.1. Formazioni arboree/ arbustive																																							
		10.2. Formazioni lineari erbacee																																							
		10.3. Boschetti nei campi																																							
		10.4. Zone umide																																							
		10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acque																																							
SRA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche		Azione 1								C	C	C	C	C			C									C															
SRA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici		Azione 1			C	C	C	C	C			C				C	C	C										C							C	C	C	C	C		
		Azione 2			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C										C								C	C	C	C		
SRA 14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità *																																								C	
SRA 15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità					C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C									C	C									C	C	C	C		
SRA 16 Conservazione agro biodiversità – Banche del germoplasma																																									
SRA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica																	C																								
SRA 18 Impegni per l'apicoltura**																																									
SRA 22 Impegni specifici risale		Azione 1				C			C	C	C	C	C	C			C								C	C			C							C	C	C	C	C	
		Azione 2.1 60x40				C			C	C	C	C	C	C			C								C	C			C							C	C	C	C		
		Azione 2.1 60x60				C			C	C	C	C	C	C			C								C	C			C							C	C	C	C		
		Azione 2.1 80x100				C			C	C	C	C	C	C			C								C	C			C							C	C	C	C		
		Azione 2.2																								C	C											C	C		
		L_AGG Stoppie				C			C	C	C	C	C	C											C	C			C								C	C	C		
		L_AGG Sommersione				C			C	C	C	C	C	C											C	C			C								C	C	C		
		L_AGG Controllo argini				C			C	C	C	C	C	C			C								C	C			C								C	C	C		
SRA 24 Pratiche agricoltura di precisione		Azione 1 – Fert			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								C	C			C							C	C	C	C		
		Azione 2 – Fit			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								C	C			C							C	C	C	C		
		Azione 3 – Irr			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								C	C			C								C	C	C		
SRA 29 Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica					C	C	C	C																	C	C			C							C	C	C			
SRA 30 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali *			C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1	C solo per impegni aggiuntivi a ECO-1																						C															

Nota: **Le indicazioni di cumulabilità valgono solo ove vi sia la medesima unità di misura.**  
Ove non è riportata la C di cumulabilità si intende che non è Cumulabile.  
Anche dove è prevista la cumulabilità tra diverse ACA e ACA ed Ecoschemi verrà valutata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono  
C=Cumulabile sulla medesima superficie  
\* intervento con pagamento ad UBA  
\*\* intervento con pagamento **in base al numero di alveari**

**Sezione 3**

**SRA28 - Finalità e descrizione generale**

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto della scheda di investimento SRD05 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione.

Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, ecc).

Nello specifico l'intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento, applicato in Regione Piemonte persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboscamento e dei sistemi agroforestali eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le modalità specificate nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l'impianto, comprese le spese di transazione ai titolari di superfici agricole, e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti **Azioni** di interesse nazionale attivate dalla Regione Piemonte:

**SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboscamento naturaliformi su superfici agricole;**

**SRA.28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;**

**SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;**

**SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.**

## AZIONI E RELATIVI PREMI

### SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 10 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.1 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
Mancato reddito agricolo: 1.000,00 euro	Per gli imboschimenti naturaliformi le spese per la manutenzione si ritengono in media inferiori ai 1.500 euro/ha/anno e nel complesso inferiori a quelle degli impianti di arboricoltura
manutenzione (cure colturali): 1.000,00 euro	

### SRA.28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di transazione, comprende:

- a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali);
- b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito agricolo.

Per questa azione il periodo di erogazione dei premi di manutenzione è stabilito in 5 anni, sia per gli impianti a ciclo breve sia per gli impianti a ciclo medio-lungo, mentre i premi di mancato reddito sono erogati solo per gli impianti a ciclo medio-lungo, per un periodo di 10 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole				
a) impianti a ciclo breve		b) impianti a ciclo medio-lungo		
manutenzion e (cure colturali)	Giustificazioni regionali	costi di mancato reddito agricolo	manutenzione (cure colturali)	Giustificazione regionale
(euro/ha/ anno)*		(euro/ha/ anno)*	(euro/ha/ anno)*	
<del>€ 1.000,00</del> € 600,00	Per l'arboricoltura a ciclo breve va considerata la densità (200-300 piante/ha), nettamente	€ 1.000,00 per l'arboricoltura da legno	€ 1.500,00 per l'arboricoltura da legno	1: durata dei premi per la manutenzione: limitata ai primi 5 anni poiché la parte più rilevante delle spese per le cure colturali viene sostenuta in tale

				periodo
	inferiore a quella degli impianti a ciclo medio-lungo; <b>dagli impianti di pioppicoltura in circa 10 anni si ricava legname che trova sbocco su un mercato strutturato.</b>	€ 500,00 per gli impianti con specie micorrizate	<b>€ 1.000,00 per gli impianti con specie micorrizate</b>	<p>2. <b>Si ritiene congruo un importo entità</b> del premio di mancato reddito per l'arboricoltura con specie micorrizate: <del>ridotte</del> <b>pari</b> a 500 euro/ha/anno in considerazione del probabile reddito ritraibile da funghi o tartufi</p> <p>3. <b>il premio di manutenzione per gli impianti con specie micorrizate si ritiene congruo pari a 1.000 euro/ha/anno in considerazione del minor numero di piante arboree da mettere a dimora e delle cure colturali alle singole piante (in particolare le potature) ridotte rispetto all'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo.</b></p>

#### SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricola e SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione, al fine di garantirne la vitalità e la permanenza.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 5 anni.

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.3 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): <del>1.500,00 euro</del> <b>600,00</b>	<p><del>i costi per le cure colturali si ritengono assimilabili a quelli per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in pieno campo</del></p> <p><b>Si ritiene congruo un importo pari a 600 €/ha/anno, considerando il numero di piante arboree da mettere a dimora (50-150 piante/ha) nei sistemi agroforestali, decisamente inferiore rispetto agli impianti in pieno campo</b></p>

#### SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo

polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e secondo quanto disposto dall'AdG, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 2080/92 o il sostegno previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007\_2013 - Misura 221;) ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dall'AdG. A partire dall'erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi degli artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell'atto di concessione inerente la presente scheda SRA28 dall'AdG Regionale.

Per questa azione il periodo di erogazione premi è stabilito in 10 anni, ~~rimodulati in due tranches di erogazione.~~

I valori di sostegno (euro/ettaro/anno) e la descrizione sintetica del metodo di calcolo del sostegno sono presentate di seguito in forma tabellare:

SRA.28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura	
Valore sostegno annuo ad ettaro (euro/ettaro/anno)	Giustificazione regionale
manutenzione (cure colturali): € 1.000,00 <del>– € 1.500,00 a seconda delle</del> <del>caratteristiche della piantagione da</del> <del>trasformare</del>	<del>Per la trasformazione a bosco, si ritiene opportuno</del> <del>cumulare i 10 anni di premi per la manutenzione in due</del> <del>tranche:</del>
	<del>1) la prima a seguito di esito positivo della domanda di</del> <del>sostegno e pagamento dei premi per la trasformazione a</del> <del>bosco, e della sottoscrizione del piano di gestione del</del> <del>popolamento;</del>
	<del>2) la seconda a seguito di successiva domanda di</del> <del>pagamento e conferma degli impegni, da presentare a 5</del> <del>anni dalla prima domanda, previa verifica degli interventi</del> <del>selvicolturali di rinaturalizzazione indicati nel piano.</del>
	<del>L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che</del> <del>l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo</del> <del>di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla</del> <del>domanda iniziale.</del> <b>Si ritiene opportuno:</b> - erogare il premio di manutenzione anno per anno (per 10 anni), per omogeneità con le altre Azioni; - prevedere un premio pari a 1000 €/ha/anno per tutti gli impianti da trasformare, senza distinzioni in base alle loro caratteristiche di naturalità/complessità (tenendo conto che un impianto di arboricoltura con composizione e struttura più simili ai popolamenti spontanei avrà bisogno di interventi di manutenzione meno onerosi per accelerare le dinamiche naturali).

#### Informazioni aggiuntive generali

L'importo dei premi è giustificato sia dalla trasformazione dell'impegno (vincolo di destinazione) sia dalle cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, ecc.) necessarie per accompagnare l'evoluzione del popolamento verso un assetto più naturale come composizione e struttura. ~~L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.~~

## **5.3 Territorializzazione**

### **5.3.1 Aree rurali**

**La** Regione Piemonte adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree, in coerenza con quanto stabilito al Par 4.7.2 “Definizione di area rurale e applicabilità” del PSP:

A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante

C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;

D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

#### Definizione e classificazione delle zone rurali (articolo 50 del regolamento (UE) n.1305/2013)

La metodologia seguita per la definizione delle zone rurali del Piemonte e per la loro differenziazione in tipologie areali è quella descritta nell'Accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020. Essa prevede la preliminare classificazione dei comuni in due distinte categorie, a seconda della loro densità demografica e dell'incidenza della superficie agroforestale sulla superficie territoriale: sono classificati rurali i comuni con meno di 150 abitanti/km<sup>2</sup> o con un'incidenza della superficie agroforestale superiore ai 2/3 della superficie territoriale ~~(questa seconda condizione non era prevista nella metodologia adottata nel periodo di programmazione 2007-2013).~~

Il secondo step della metodologia prevede due passaggi: lo scorporo dei comuni capoluogo di provincia e l'aggregazione dei restanti comuni, all'interno di ciascuna provincia, nelle zone altimetriche Istat di pianura, collina e montagna (Istat, Circoscrizioni statistiche. Metodi e norme. Serie C n. 1, Roma, 1958). La verifica, all'interno di ciascun aggregato subprovinciale, della sussistenza o meno del carattere di ruralità prevede la ripartizione dei comuni nelle seguenti tipologie areali:

A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i comuni capoluogo di provincia e gli aggregati comunali non rurali;

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di pianura dall'Istat;

C. Aree rurali intermedie, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di collina

dall'Istat (ai fini Istat il singolo Comune viene classificato unicamente sulla base dei valori di fascia altimetrica, ma in tali aree rurali intermedie di collina possono essere ricomprese anche porzioni residuali di territorio del medesimo Comune ricadenti in zona di montagna);

D. Aree rurali con problemi di sviluppo, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di montagna dall'Istat.

La metodologia prevista dall'Accordo di partenariato prevede infine un terzo step, attraverso il quale è possibile adattare la classificazione a particolari esigenze e peculiarità regionali come ad esempio la suddivisione di una determinata tipologia areale in più sottotipologie. Nel caso specifico del Piemonte sono stati apportati i seguenti aggiustamenti:

a) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, l'aggregazione del solo comune classificato di collina dall'Istat (Belgirate) alla tipologia areale D, analogamente a quanto fatto **sin dalla programmazione periodo 2007-2013;**

b) all'interno della tipologia areale C, l'individuazione di una sottotipologia (C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali) costituita dai comuni il cui territorio è classificato per oltre il 70% come zona di montagna ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. I restanti comuni della tipologia areale C, rientranti nella sottotipologia C1 (aree rurali intermedie “ordinarie”), sono caratterizzati da condizioni fisiche comportanti vincoli naturali di minore entità. Le due sottotipologie areali presentano sensibili differenze nei valori medi di numerosi indicatori socio-economici.

c) nell'ambito della tipologia areale B, l'individuazione di una sottotipologia (BM - aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna) all'interno dei comuni che presentano territori classificati zone di montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La ripartizione del territorio piemontese nelle tipologie areali A, B, C1, C2 e D è riportata nel cartogramma “Tipologie areali del Piemonte” (**allegato 7B**) e nell'elenco *Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013* di cui all'allegato “Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane” (**allegato 7A**).

### **5.3.2 Zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

#### **Designazione delle zone soggette a vincoli naturali (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

L'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 individua le seguenti tipologie di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:

a) zone montane;

b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché



c) altre zone soggette a vincoli specifici.

In Piemonte, a partire dall'applicazione della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate e fino al 2020, sono state designate come zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici esclusivamente zone montane. A seguito dell'approvazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 del 8 giugno 2020 recante adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi per la prima volta sono state identificate in Piemonte zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Continuano invece a non essere individuate nel territorio piemontese le "altre zone soggette a vincoli specifici" previste dalla lettera c) dell'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

~~La ripartizione del territorio piemontese secondo l'appartenenza alle zone montane è riportata nel cartogramma "Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali" e nell'elenco Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1305/2013, di cui all'allegato Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane (allegato 7A).~~

~~Zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013)~~

La designazione **delle Zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013)** è stata sostanzialmente confermata nei periodi di programmazione dello sviluppo rurale che si sono via via succeduti; di volta in volta sono stati apportati soltanto piccoli aggiustamenti a seguito di verifiche effettuate grazie a informazioni e a strumenti GIS sempre più perfezionati.

La metodologia seguita per la designazione delle zone montane soggette a vincoli naturali in Piemonte per il periodo 2014-2020 ha utilizzato i parametri di tipo fisico (altimetria e pendenza) previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detti parametri sono stati applicati, mediante operazioni GIS, a unità cartografiche (pixel) di 20 metri di lato. Ogni pixel è stato classificato montano o non montano sulla base del valore assunto dai parametri sopra elencati. Tali unità cartografiche sono state successivamente aggregate a livello di foglio di mappa catastale, classificando ciascun foglio come montano o non montano sulla base delle caratteristiche dei pixel in esso contenuti, secondo un criterio di prevalenza.

**Per la nuova programmazione 2023-2027 si è mantenuta la stessa metodologia, aggiornando i limiti amministrativi comunali.**

I 1.180 comuni del Piemonte sono stati distinti in tre classi:

- comuni totalmente montani, quando tutti i fogli di mappa del comune sono risultati montani.

Rientrano in questa classe 482 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 1.275.531 ha;

- comuni parzialmente montani, quando soltanto una parte dei fogli di mappa del comune è risultata montana. Rientrano in questa classe 40 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 47.616 ha e classificata non montana di 70.202 ettari;

- comuni non montani, quando nessun foglio di mappa del comune è risultato montano. Rientrano in questa classe 658 comuni, per una superficie territoriale classificata non montana di 1.144.382 ettari.

**La ripartizione del territorio piemontese secondo l'appartenenza alle zone montane è riportata nel cartogramma "Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali" e nell'elenco Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1305/2013, di cui all'allegato "Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane" (allegato 7A).**

### 5.3.3 Altre classificazione territoriali

Oltre alla classificazione secondo le tipologie areali e alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sopra descritte, nell'ambito di taluni interventi programmati è indicata l'eventuale zonizzazione, sia in termini di ammissibilità, sia in termini di selezione, in relazione a esigenze specifiche.

Ad esempio ai fini del sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna (Intervento SRB01) è prevista la Classificazione dei fogli catastali montani in relazione agli svantaggi naturali (di cui all'allegato **6A** "Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali" e **relativo cartogramma 6B**), per cui a ciascun foglio montano è attribuita una classe di svantaggio naturale.

Tra le altre zone di interesse per alcune misure si citano:

- Zona altimetrica per foglio di mappa ai sensi della DCR n. 826-6658 del 12 maggio 1988 sulla classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura (**Allegati 5A e 5B**)

- Zone vulnerabili da nitrati – ZVN (**Allegato 9**)

- Aree protette e Rete Natura 2000 (**Allegato 8**)

~~— Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali~~

- Carta del contenuto di carbonio organico nei suoli (**Allegato 10**)

- Carta d'uso di interesse apistico – ACA 18 (**Allegato 11**)

Di queste zone sono allegati al CSR i relativi cartogrammi.

Per le seguenti classificazioni territoriali invece è in corso la predisposizione degli allegati cartografici:

- Nuova area specifica in relazione ai fitofarmaci ai sensi del d.lgs. 150/2012, art. 15, comma 6 (DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022)

- Carte sullo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei e Carta del deficit di disponibilità idrica
- Carta delle aree agricole ad alto valore naturale (HNV)
- Aree a vocazione tartufigena

#### 5.3.4 Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne

La Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) rappresenta la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, finalizzata al rilancio di quelle aree del paese significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali ed in declino demografico, ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali.

Tale Strategia è attuata sia attraverso risorse statali, in ambito sanità, trasporti e istruzione, sia attraverso risorse cofinanziate dalla programmazione 2014-2020 Piano Sviluppo e Coesione, POR FSE e della programmazione 2014-2022 FEASR (PSR) per quanto riguarda gli interventi di sviluppo locale. Anche con il PSP 2023-2027 continua il contributo del FEASR alla SNAI, su cui interviene anche il PR FESR 2021-2027.

Nell'Accordo di partenariato 2021-2027 si legge che le Aree interne sono state oggetto di mappatura a livello nazionale e di una impostazione strategica di lungo periodo (la Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.

Al fine di misurare con dati più recenti la consistenza delle Aree interne (AI) nel loro complesso e guidare la selezione di nuove coalizioni territoriali, la mappatura di riferimento è aggiornata per il ciclo 2021-2027. In continuità con l'approccio teorico e i criteri già adottati, sulla base dell'insieme dei Comuni ai confini amministrativi del 2020 sono stati re-identificati i Centri di offerta di servizi (Poli o Poli intercomunali) e per i restanti Comuni si è misurata, con tecniche aggiornate, la distanza dal centro di offerta più prossimo in termini di tempi medi di percorrenza stradale effettiva calcolati negli orari di punta dei giorni feriali di una settimana di riferimento di ottobre 2019. La classificazione aggiornata tiene conto: a) della presenza/assenza dei servizi di istruzione, salute e ferroviari per qualificare i Centri di offerta di servizi come rilevati nel 2019; b) sistematizza la definizione dei poli intercomunali e c) affina la misura della distanza attraverso strumenti più precisi, mantenendo fermi i criteri di identificazione dei punti rilevanti della distribuzione delle distanze.

I Comuni italiani sono pertanto classificati come:

- Polo o parte di Polo intercomunale (aggregato di Comuni confinanti), se in grado di offrire simultaneamente: un'attività scolastica secondaria superiore; un ospedale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di I livello; una stazione ferroviaria di livello Platinum, Gold o Silver;

- Cintura, se la distanza dal Polo di riferimento è fino a 27,7 minuti (mediana della distribuzione);
- Intermedio, se la distanza dal Polo di riferimento è oltre il valore mediano e fino a 40,9 minuti (valore del terzo quartile);
- Periferico, se la distanza dal Polo di riferimento è superiore al terzo quartile e fino a 66,9 minuti (valore 95esimo percentile);
- Ultraperiferico, se la distanza dal Polo di riferimento è superiore a 66,9 minuti. Le aree interne riconosciute in Piemonte sono:
  - Valli Maira e Grana
  - Valle Ossola
  - Valli di Lanzo
  - Valle Bormida

Tutte le aree sono ricadenti, per quanto riguarda la zonizzazione dello sviluppo rurale, all'interno delle tipologie areali D (aree rurali con problemi di sviluppo) e C (aree rurali intermedie).

Nel 2022 sono state identificate due nuove aree interne con D.G.R. 21 Giugno 2022, n. 28-5251, che hanno ottenuto il riconoscimento SNAI in Piemonte:

- Valsesia
- Terre del Giarolo

Le aree interne riconosciute nelle diverse Regioni, con l'elenco dei comuni interessati, sono riportate sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sezione Strategia Nazionale Aree Interne.